

Relazione illustrativa della proposta di legge:

“Modifica degli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)”

Dal novembre 2014 ad oggi si è registrata una netta prevalenza dei procedimenti di varianti parziali al Piano Strutturale e al Regolamento urbanistico rispetto a quelli relativi ai nuovi strumenti (Piani strutturali e Piani operativi).

Tale dato non assume necessariamente una connotazione negativa. Infatti al fine di non bloccare la pianificazione territoriale comunale, la legge regionale aveva previsto un regime transitorio che consentisse ai Comuni di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni contenute nella 65/2014.

Il significativo ricorso a varianti puntuali al Regolamento Urbanistico nel periodo 2015-2017, ha permesso ai Comuni di pianificare interventi ritenuti urgenti in attesa della predisposizione dei nuovi strumenti generali, arginando la portata delle limitazioni dell'attività edilizia previste dagli articoli 228 e 229.

Visto l'approssimarsi della scadenza del regime transitorio prevista per il 27 novembre, che interessa i Comuni ricadenti nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 228 e 229 della lr 65/2017, al fine di dar conto alle numerose sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni comunali, si ritiene necessario dare riscontro a dette sollecitazioni, prorogando di sei mesi il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima previsto dalle norme citate, al fine di portare a compimento i procedimenti di varianti adottate entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima.

L'opportunità di tale scelta è stata valutata anche in un'ottica di economicità volta a tener conto dell'ingente impiego di risorse economiche e professionali spese dalle amministrazioni medesime nella redazione degli atti di governo del territorio.

Inoltre si è ritenuto altresì opportuno concedere la suddetta proroga ai soli Comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo preliminarmente all'approvazione di dette varianti e che portino a termine il procedimento stesso entro due anni dall'avvio.

Tali varianti saranno comunque approvate nel rispetto delle disposizioni contenute nella lr 65/2014 e delle procedure di adeguamento al PIT-PPR nell'ambito della conferenza paesaggistica.